

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1296}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCHETTI, ZANGHERI, MINUCCI, ALBORGHETTI, CO-
LOMBINI, CIOCCI, MAMMONE, NICOLINI, PINTO, REC-
CHIA, ROMANI, SAPIO, TRABACCHINI, VELTRONI**

Presentata il 30 luglio 1987

**Programma pluriennale di interventi connessi con le funzioni
e il ruolo della capitale della Repubblica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fine prematura della IX legislatura non consentì al Parlamento italiano di discutere e definire una legge organica per Roma capitale.

Infatti, al momento dello scioglimento anticipato delle Camere, le Commissioni riunite lavori pubblici e interni della Camera avevano iniziato, in sede legislativa, l'esame delle varie proposte di legge su Roma capitale presentate da diverse forze politiche e dallo stesso Governo.

Il Parlamento italiano si apprestava così a compiere un atto di grande rilevanza politica; quello di definire con una specifica legge, per la prima volta dalla riacquistata libertà dalla tirannide fascista, una organica politica dello Stato a favore della sua capitale.

Dopo la mozione approvata dalla Camera a stragrande maggioranza nel febbraio 1985 sui problemi di Roma, la definizione di una legge complessiva su tali problemi avrebbe sicuramente colmato un vuoto storico — l'assenza di una politica dello Stato per la sua capitale — la cui persistenza si avverte pesantemente sul modo come è organizzata oggi e vive la capitale della Repubblica.

Nel ripresentare integralmente la nostra proposta di legge, che presentammo nella IX legislatura, auspichiamo che si possa pervenire rapidamente alla discussione e approvazione di una legge per Roma capitale che sappia raccogliere tutti i contributi positivi che saranno portati dalle varie forze politiche e creare così le condizioni perché si possa guar-

dare con ragionevole speranza ad un futuro diverso della città, liberata dai più negativi problemi che la assillano e portata a svolgere con completezza il suo ruolo di capitale.

La nostra proposta di legge per Roma capitale è sorretta da un'ispirazione di fondo che è opportuno rendere subito esplicita: la capitale della Repubblica non può essere abbassata dallo Stato e dal governo, come sin'ora è avvenuto, al rango di città da assistere con qualche elargizione il più delle volte clientelare, ma va invece considerata una risorsa da valorizzare a beneficio del Paese. La vecchia logica assistenziale, che ha prodotto una capitale inefficiente e una metropoli per molti aspetti invivibile, va rovesciata nell'interesse della nazione; ed è tempo ormai che lo Stato democratico, in tutte le sue articolazioni, assuma una precisa strategia d'intervento per la sua capitale.

Parrebbe persino superfluo notare che la modernizzazione, l'efficienza, la più alta qualità dei servizi della capitale rendono benefici all'intero Paese in termini di innalzamento della produttività media, di miglioramento della qualità della vita, di rafforzamento dell'identità nazionale. Ma oggi il sommarsi di fenomeni complessi, con la diffusione di una rivoluzione tecnologica che s'intensifica alle soglie del duemila e l'accentuazione in pari tempo di forti spinte al localismo e al corporativismo, ha posto in crisi irreversibile il modello su cui è cresciuta la capitale, e sottolinea con particolare urgenza la necessità di indicare unificanti idee-forza volte all'innovazione e al rafforzamento dell'unità della nazione.

Proprio il vecchio ciclo indotto dalla funzione di capitale (accentramento dello Stato, crescita burocratica, stimolo alla rendita), abbandonato allo spontaneismo del mercato e orientato secondo gli interessi di un determinato blocco di potere, ha prodotto un duplice effetto perverso: da un lato, ha sollecitato la crescita disorganica della città, deteriorando l'ambiente e il territorio; dall'altro, ha gravato il paese di pesanti costi perché i servizi forniti dalla capitale sono tutt'altro che efficienti e qualificati. Una capi-

tale inefficiente, burocratica, improduttiva è funzionale a una politica assistenziale, che privilegia la rendita e il parassitismo; per una politica di sviluppo e di mobilitazione delle forze produttive è necessario riconvertire le funzioni stesse della capitale.

Ma la capitale si definisce non solo come erogatrice di servizi che incidono sulla produttività e sugli equilibri sociali, bensì per essere punto di riferimento politico-istituzionale del Paese e suo rilevante centro culturale, sede delle rappresentanze estere e di organismi sovranazionali. Tutto ciò rende ancora più stringente la necessità che lo Stato adotti una propria strategia di intervento fondata su un programma pluriennale, con l'obiettivo di qualificare il ruolo della capitale, anche nella sua proiezione internazionale ed europea. Tale è il fondamento su cui poggia l'impianto concettuale della nostra proposta di legge, come emerge già nell'articolo 1.

Sia ben chiaro: noi non siamo sostenitori di un intervento aggiuntivo dello Stato che copra tutta l'area dei problemi romani, ma affermiamo un orientamento volto a coinvolgere Stato e governo per ciò che concerne le funzioni uniche e specifiche di Roma in quanto capitale, tenendo conto delle condizioni storico-culturali della città e della loro evoluzione alle soglie del duemila. Del resto Roma in quanto metropoli e comunità cittadina non potrà che trarre beneficio da questo tipo di intervento pubblico, i cui effetti contribuiranno al superamento della tradizionale e storica separazione tra funzioni della capitale ed esigenze della città.

Già in un discorso del 1875 Quintino Sella — che secondo una notazione di Gramsci « è uno dei pochi borghesi tecnicamente industriali che partecipano in prima fila alla formazione dello Stato moderno in Italia » — esprimeva la fiducia che « lo Stato concorra con le spese necessarie a Roma capitale, rese insopportabili al solo Comune ». Ma in più di un secolo di storia nazionale, dopo le « grandi opere » dei piemontesi, è man-

cato in realtà un disegno organico per la capitale. Certamente non si può considerare tale l'opera di sventramento condotta dal fascismo, volta piuttosto alla rappresentazione formale di uno Stato centralizzato, autoritario e classista. Colpisce però la circostanza che in quaranta anni di vita democratica non si sia compiuta un'adeguata riflessione politica e culturale sul destino e la prospettiva della capitale dello Stato repubblicano, cercando di mettere in sintonia i due fattori che ne determinano il carattere e il ruolo nazionali: lo sviluppo delle basi produttive e la riforma ed efficienza dello Stato e della pubblica amministrazione.

Solo di recente, con la mozione unitaria approvata dalla Camera nel febbraio del 1985, si è colmata in qualche misura una non lieve lacuna. Del resto è un fatto incontrovertibile, colleghi, che il tema della capitale, come tema di rilievo e di interesse nazionale, sia stato posto nei suoi giusti termini proprio dalla giunta di sinistra che governò Roma negli anni 1976-1985; e che il Parlamento della Repubblica sia stato indotto a una riflessione non occasionale grazie all'iniziativa e allo stimolo del Partito comunista italiano, che per primo presentò una mozione a firma Enrico Berlinguer nel maggio 1984. Tuttavia in questa sede vogliamo soprattutto sottolineare che la mozione unitaria, votata successivamente dopo un reale confronto tra le forze politiche nelle istituzioni locali e nel Parlamento, costituisce davvero un fatto rilevante ed apre un capitolo nuovo, essenzialmente per due principali ragioni. In primo luogo, perché in essa sono delineati i riferimenti decisivi di una strategia per lo sviluppo della capitale, che corrisponda alle esigenze di innovazione e di cambiamento del paese. In secondo luogo, perché su questa base si prospetta un originale quadro istituzionale, che senza ricorrere a provvedimenti speciali e a speciali autorità, sia fondato sull'effetto sinergico della collaborazione tra Stato centrale e poteri locali, riconoscendo a ciascuno la propria funzione e respingendo in pari tempo il centralismo preva-

ricatore e il localismo esasperato e inconcludente.

Secondo questa impostazione, che con la nostra proposta di legge riprendiamo e sviluppiamo per dare ad essa maggiore efficacia ed incisività, c'è spazio per il coinvolgimento dell'impresa privata e del « terzo settore » cooperativo e autogestito. Soprattutto c'è spazio per una partecipazione penetrante e significativa dei cittadini, mentre al potere pubblico viene restituita la sua funzione primaria, che non è quella di una paralizzante interferenza burocratica, ma quella della programmazione, dell'indirizzo e del controllo.

Concepire la capitale come centro politico-istituzionale del Paese, che opera sulla base di un intenso rapporto con la cultura e la scienza, di una più penetrante partecipazione civile, di un nuovo circuito tra ricerca, istituzioni, forze produttive, considerando l'ambiente naturale ed artistico un originale fattore di sviluppo: questo è il traguardo cui tendere nell'epoca di una nuova rivoluzione tecnologica. In altri termini, Roma capitale può qualificare le sue funzioni nell'interesse nazionale se diventa centro dell'innovazione, della ricerca scientifica avanzata, dell'industria della comunicazione al servizio del paese. La chiave di volta sta dunque nella promozione della cultura, della scienza e della ricerca come fattori di sviluppo, nella dimensione nazionale ed europea. Per compiere questo salto qualitativo vi sono oggi le condizioni, ed è superfluo ricordare a voi, colleghi deputati, che già da tempo Roma e la sua area metropolitana addensano su di sé la più elevata concentrazione di istituti di ricerca: Roma non è solo la città dell'arte, ricca di un patrimonio monumentale unico al mondo; le sue tradizioni nel campo delle scienze fisiche e matematiche sono anch'esse rimarchevoli e di livello mondiale.

Nel cuore dello Stato questo indirizzo si avvalora se investe il modo di essere e di funzionare degli apparati e della pubblica amministrazione. Certo è che non si può affrontare correttamente e con probabilità di successo il nodo della riforma dello Stato e dell'efficienza degli apparati ignorando in pari tempo problemi ed esi-

genze della capitale, cioè del luogo politico-istituzionale in cui gli apparati pubblici in modo preminente si organizzano, producono interventi, incidono nella vita della società e dei cittadini. Davvero si può pensare di avere una politica di rinnovamento dello Stato e in pari tempo non avere una politica per la capitale dello Stato? Questo è un nodo sul quale occorre che tutti ormai si misurino con chiarezza di idee e senza reticenze.

In definitiva, il tema di Roma capitale si presenta di fronte a noi con un contenuto complesso, che non può essere ridotto, secondo una visione elementare e ormai sorpassata, a un semplice piano urbanistico nel senso di ridisegno della città, o alla sommatoria di « grandi opere » da sovrapporre meccanicamente al tessuto sociale e all'assetto istituzionale preesistenti. Si tratta in realtà di ricomporre, dentro un diverso quadro di compatibilità, un equilibrio funzionale tra nuove grandi opere, recupero e riuso; una feconda sinergia tra produzione e ambiente; una sintesi originale tra patrimonio culturale accumulato e rivoluzione tecnologica.

La proposta di legge dei deputati comunisti si incardina appunto su tali riferimenti. Il suo impianto è semplice e si può in estrema sintesi descrivere così: sulla base degli indirizzi indicati dalla legge, il potere pubblico elabora un programma pluriennale con finanziamenti ordinari iscritti nel bilancio dello Stato, che siano tali da poter dare risposte operative al programma e anche da attrarre investimenti privati (articoli 2, 6 e 10); il comitato interistituzionale, sede in cui si determina il raccordo politico e programmatico tra governo, comune di Roma e istituzioni locali, definisce i programmi con i necessari supporti tecnici e scientifici (articolo 3); il Parlamento (la legge prevede la costituzione di una apposita commissione bicamerale) e le assemblee elettive locali discutono e approvano il programma e i piani di fattibilità, esercitando in pari tempo la funzione di proposta e di controllo (in particolare il comune di Roma ha la possibilità di in-

tervento in tutte le fasi di progettazione e di esecuzione dei progetti) (articoli 4 e 5); per la realizzazione delle opere, cui concorrono il capitale privato e le imprese cooperative, si sceglie di volta in volta una strumentazione, funzionale all'obiettivo che si vuole perseguire (articolo 3); lo Stato, oltre ai finanziamenti, mette a disposizione aree ed edifici demaniali (articolo 7); l'acquisizione delle aree non rientranti in questa categoria, fintanto che non sarà approvata una legge generale sul regime dei suoli, avviene mediante esproprio secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 219 del 1981 che ha ben funzionato, non dando luogo in particolare al ricorrente e paralizzante fenomeno dei ricorsi (articolo 8); la priorità assoluta viene assegnata alla realizzazione del sistema direzionale orientale, in cui emblematicamente si sommano le necessità di maggiore efficienza dell'amministrazione pubblica, di innovazione tecnologica e sociale, di ridisegno urbanistico e di riequilibrio del territorio (articoli 7 e 9); per la realizzazione dello SDO (sistema direzionale orientale) viene istituita una società mista che provvede, sotto il controllo delle istituzioni pubbliche, alla esecuzione delle opere in regime concessorio (articolo 9); l'area demaniale dell'ex aeroporto di Centocelle viene assegnata al comune di Roma per il trasferimento dei ministeri dal centro storico allo SDO (articolo 7).

Lo sforzo che si è compiuto è stato quello di congiungere democrazia ed efficienza, di esaltare nelle mani delle istituzioni pubbliche le funzioni di progettazione e di controllo, lasciando l'esecuzione a strumenti operativi di natura imprenditoriale. Gli indirizzi programmatici fissati nella legge riguardano la qualificazione del centro storico come sede del Parlamento e del Governo; il riordino complessivo della pubblica amministrazione connesso con il trasferimento dei ministeri nel nuovo sistema direzionale orientale; il potenziamento dei centri scientifici e universitari con l'obiettivo di realizzare un'area integrata della ricerca e dell'innovazione, e di definire un progetto

ambiente volto alla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e monumentale; la costruzione di un rilevante polo dell'industria della comunicazione e dello spettacolo, e di un moderno ed efficiente sistema di infrastrutture metropolitane (telecomunicazioni, trasporti, centro fieristico e congressuale), che costituiscono gli assi portanti di una moderna capitale europea aperta sul Mediterraneo, cerniera tra Nord e Sud del mondo.

Senza entrare in questa sede nei dettagli, è opportuno tuttavia soffermarsi sui primi due elementi costitutivi del programma pluriennale. Se si considera il centro storico come principale sede politico-istituzionale del Paese, per farne non un luogo chiuso e separato ma un vero e proprio spazio istituzionale e culturale al servizio dei cittadini, occorre allora una generale politica di riqualificazione e di riuso, che salvaguardi e valorizzi l'ambiente monumentale e artistico, e tuteli in pari tempo la funzione abitativa e le attività produttive e di servizio. In questa visione di sviluppo, è indispensabile una politica insediativa corretta da parte dei due rami del Parlamento e della Presidenza del Consiglio, in stretto rapporto con comune, provincia e regione, che superi la frammentazione e la casualità degli interventi. Non si può d'altra parte dimenticare che gli enti pubblici e il Vicariato concentrano ancora una quantità notevole dei loro beni immobiliari in questa parte della città; se a loro volta svolgessero una politica coordinata di uso dei loro patrimoni, si potrebbe contrastare più efficacemente il degrado ambientale, e aprire una nuova fase di sviluppo per l'intera città. Ma dal momento che nel centro storico il numero degli addetti alle varie attività supera ormai quello dei residenti, e che tali addetti sono principalmente concentrati nella pubblica amministrazione e nelle banche, è evidente che la possibilità di un riequilibrio funzionale in questa area e dell'intera città dipende principalmente dal trasferimento di attività terziarie con elevato numero di addetti, in primo luogo dei ministeri, come

condizione per rompere il sistema radio-centrico e per risolvere i problemi del traffico.

Lo SDO è quindi la chiave di volta per il nuovo assetto della città capitale, di cui rappresenta il baricentro funzionale e in pari tempo il terzo e fondamentale polo direzionale, insieme all'EUR e allo stesso centro storico riorientato e riqualificato. Perciò la sua realizzazione ha un'importanza di eccezionale rilievo: anche perché la riqualificazione delle attività direzionali pubbliche e private, il loro accorpamento in sistemi funzionalmente efficienti, integrati con adeguate reti di trasporto e di comunicazione, costituiscono la sostanza stessa di una più alta produttività e di una migliore qualità dei servizi resi nella capitale; e insieme rappresentano un fondamentale motore dello sviluppo in questa fase di accelerate trasformazioni tecnologiche. Tale scelta implica una forte volontà politica, in grado di determinare anzitutto le condizioni per il trasferimento dei ministeri e la definizione di un vero e proprio progetto esecutivo della direzionalità pubblica, che inquadrato in una visione d'insieme e dotato delle necessarie penetrazioni nel territorio, può avere positivi effetti di propulsione nell'intera regione.

Ancora una volta, l'azione sinergica dei poteri centrali e di quelli locali appare dunque decisiva. Di fronte alle istituzioni, centrali e periferiche, sta il compito di essere punti di riferimento per le energie, le intelligenze, le potenzialità della metropoli e della regione che sono davvero grandi, e di saper governare un cambiamento che richiede al tempo stesso progettualità e concretezza, flessibilità e capacità di programmare. Anche in questo senso non si può sottovalutare il valore che assume una più penetrante e diffusa articolazione del potere locale sul territorio; e quindi un'effettiva riforma istituzionale degli enti locali, con la costituzione nelle aree metropolitane di una nuova autorità di governo, che sia adattabile e flessibile a seconda delle specificità delle diverse aree. Una diversa articolazione del potere locale nell'area metropo-

litana non è in contrasto con l'intervento dello Stato per Roma capitale: al contrario, si potrebbe determinare un doppio effetto città-capitale nel senso che un miglioramento della qualità della vita nella città produce per il Paese un beneficio in termini di riduzione dei costi, mentre gli interventi dello Stato per la capitale dovrebbero migliorare la qualità della vita. Un miglioramento della qualità della vita (per esempio, mobilità, orari, *standard* di servizi) diventa a sua volta un fattore allocativo fondamentale per nuovi investimenti, e condiziona fortemente la produttività negli apparati pubblici. In generale noi vediamo la capitale della Repubblica come fattore costitutivo dello Stato delle autonomie: perciò il programma di interventi che proponiamo sollecita il potenziamento del sistema autonomistico; rende ancora più urgente la necessità della riforma della finanza locale, il superamento dell'attuale legislazione comunale e provinciale.

Colleghi deputati, in conclusione dovremmo porci una semplice ma decisiva domanda, sempre opportuna quando ci accingiamo a elaborare e a discutere una legge: quali benefici ne trae il cittadino? Gli italiani, e in particolare i cittadini romani, potranno avere qualche vantaggio da una legge per la capitale? A questa domanda in parte abbiamo già risposto, ma possiamo essere in qualche modo più precisi. Miglior funzionamento dei servizi e dell'apparato pubblico, maggiore efficienza, trasparenza e controllabilità dei ministeri, vogliono dire un rapporto meno conflittuale e incerto tra Stato e cittadino, vogliono dire dunque più democrazia e un più elevato livello della qualità

della vita. Anche la riorganizzazione del traffico e dei trasporti, un sistema più rapido e funzionante di comunicazione, il disinquinamento dell'ambiente vogliono dire, naturalmente, miglioramento della qualità della vita. Potenziare i centri di ricerca e valorizzare il patrimonio culturale accumulato vuol dire elevare gli *standard* di cultura, creare le condizioni per il governo sociale dell'innovazione, diffondere nuove opportunità d'investimento e di lavoro.

In definitiva, un programma per Roma capitale che prenda avvio oggi guardando al 2000 è soprattutto un investimento sul futuro, per tenere il passo con i grandi processi mondiali di internazionalizzazione e di modernizzazione: dunque è un beneficio per le giovani generazioni, anche in termini di lavoro e di occupazione. In particolare la realizzazione dello SDO, con grandi opere infrastrutturali ed edilizie, può determinare una forte spinta per l'occupazione e lo sviluppo, senza riaccendere la spirale inflazionistica. In una fase in cui il calo del dollaro e la riduzione dei prezzi delle materie prime creano per l'Italia un'opportunità senza precedenti che consente di rimuovere vincoli e condizionamenti strutturali, il programma pluriennale per Roma capitale può costituire parte integrante di un più generale piano per l'occupazione e lo sviluppo. Dipende anche dal modo con cui il ruolo della capitale viene esercitato, la possibilità di combinare sviluppo e progresso civile: il Parlamento della Repubblica non può mancare al compito di dotare il Paese di una capitale moderna, all'altezza delle sfide della nostra epoca.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con la presente legge lo Stato pre-dispone la propria strategia di intervento per la capitale della Repubblica, e ne disciplina modalità e strumenti attuativi.

2. Poiché è interesse della nazione qualificare il ruolo della capitale, punto di riferimento politico-istituzionale e rilevante centro culturale del paese, erogatrice di servizi che incidono sulla produttività dell'economia e sugli assetti della società, sede delle rappresentanze estere e di organismi sovranazionali, lo Stato, anche ai fini del rinnovamento e della modernizzazione del Paese e del rafforzamento dell'identità nazionale, adotta un programma pluriennale d'intervento con l'obiettivo di migliorare e di rendere più efficienti le funzioni della città capitale.

3. Le opere direttamente connesse con le funzioni di capitale sono dichiarate di preminente interesse nazionale.

ART. 2.

1. In relazione alle specifiche funzioni di Roma in quanto capitale, il programma pluriennale dello Stato, alla cui realizzazione sono chiamate a concorrere le imprese pubbliche, private e cooperative, si fonda sui seguenti indirizzi:

a) qualificazione del centro storico come sede del Parlamento e del Governo, secondo un disegno organico in modo che, nella salvaguardia ed effettiva fruizione dell'ambiente monumentale ed artistico, si rendano più efficaci e produttive le attività delle istituzioni, e più agevoli la partecipazione dei cittadini e il controllo dell'opinione pubblica;

b) miglioramento dell'efficienza e maggiore trasparenza dell'amministrazione pubblica, con conseguente realizza-

zione di un progetto complessivo di informatizzazione, di cablaggio e di qualificazione del personale, connesso con il trasferimento dei Ministeri nel nuovo sistema direzionale orientale;

c) valorizzazione e coordinamento dei centri scientifici e universitari con l'obiettivo di realizzare nella capitale e nel suo *hinterland* un'area integrata della ricerca e di diffusione dell'innovazione, e di definire un organico progetto ambientale volto alla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e monumentale;

d) costituzione di un rilevante polo dell'industria della comunicazione e dello spettacolo insieme con la dotazione di un moderno ed efficiente sistema di infrastrutture metropolitane (telecomunicazioni e trasporti, centro fieristico e congressuale), che tenga conto delle potenzialità attuali e delle prospettive di sviluppo del territorio regionale.

ART. 3.

1. Nell'ambito degli indirizzi indicati, il programma di cui agli articoli 1 e 2, contenente priorità, tempi di attuazione e relativi progetti, con annessa indicazione della localizzazione delle opere, viene definito dal comitato interistituzionale per Roma capitale, sulla scorta di proposte che avanzano il Governo e il Parlamento della Repubblica, il consiglio regionale del Lazio, il consiglio comunale e il consiglio provinciale di Roma e altri enti locali.

2. Il comitato interistituzionale per Roma capitale, organo di programmazione e di raccordo politico tra Governo, comune di Roma, regione Lazio ed enti locali, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal sindaco di Roma, e dai presidenti della provincia di Roma e della regione Lazio, che possono delegare in loro sostituzione rispettivamente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e assessori appositamente indicati. Esso si

avvale, per gli argomenti all'esame, del concorso dei ministri e dei sindaci interessati.

3. A supporto operativo del comitato interistituzionale per Roma capitale è istituita una segreteria tecnica, composta prevalentemente da funzionari delle istituzioni citate, nel cui organico possono essere inserite specifiche figure professionali. La segreteria tecnica ha anche il compito di coordinare gli interventi delle amministrazioni e degli enti pubblici nel territorio comunale e nell'area metropolitana, verificandone le congruità rispetto ai progetti per Roma capitale.

4. Come organo di consulenza del comitato interistituzionale è istituito il comitato scientifico per Roma capitale, composto da dieci esperti di chiara fama e di indiscussa qualificazione nelle materie attinenti le tematiche di Roma capitale, nominati, in numero di due ciascuno, dal comune di Roma, dalla provincia di Roma, dalla regione Lazio, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla Commissione parlamentare bicamerale per Roma capitale. Integrato con la segreteria di cui al comma 3 e nell'ambito delle priorità fissate dal comitato interistituzionale, esso predispone i piani di fattibilità per Roma capitale e propone al comitato interistituzionale la strumentazione legislativa, tecnica e operativa più idonea alla loro realizzazione e gestione.

ART. 4.

1. È istituita la Commissione parlamentare bicamerale per Roma capitale, con compiti di indirizzo e di controllo relativamente al programma pluriennale, ai singoli progetti, all'erogazione e gestione della spesa.

2. Tutte le amministrazioni dello Stato sono tenute a fornire alla Commissione dati e notizie da essa ritenute necessarie per la sua attività.

3. La Commissione parlamentare bicamerale per Roma capitale è composta da dieci deputati e da dieci senatori, nomi-

nati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. La Commissione elegge tra i suoi membri il presidente, due vice presidenti e due segretari. Ad essa, come al consiglio regionale del Lazio e alle assemblee elettive locali, le quali si doteranno di analoghe commissioni qualora non le avessero istituite, il comitato interistituzionale presenta il programma pluriennale, che deve essere discusso e approvato entro tre mesi dalla sua presentazione. Almeno una volta l'anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferisce alla Commissione sullo stato di avanzamento dei progetti, sulla dinamica e sugli effetti della spesa.

4. Le istituzioni, gli enti e le società incaricati della progettazione e della esecuzione dei progetti per Roma capitale, hanno l'obbligo di rendere conto periodicamente alla Commissione sull'attività svolta.

ART. 5.

1. Entro tre mesi dalla definizione da parte del comitato interistituzionale, il programma per Roma capitale viene discusso e adottato dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale di Roma, dal consiglio regionale del Lazio e dalla Commissione parlamentare, che possono proporre modifiche. Il programma pluriennale viene quindi approvato dal comitato interistituzionale tenendo conto delle osservazioni presentate, e viene reso operativo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Indipendentemente dalla cadenza temporale dei singoli progetti, esso viene sottoposto a verifica triennale nelle sedi istituzionali sopra indicate.

2. Qualora una delle assemblee di cui al comma 1 o la Commissione parlamentare respingano il programma, l'*iter* di approvazione s'intende interrotto e si provvede alla formulazione di una nuova proposta da parte del comitato interistituzionale.

3. Nei novanta giorni successivi alla emanazione del decreto di approvazione

del programma pluriennale, viene elaborato in sede di comitato interistituzionale, a cura della segreteria tecnica e del comitato scientifico di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il piano di fattibilità degli interventi considerati prioritari, che può prevedere integrazioni con risorse finanziarie private, indicazioni per la successiva gestione delle opere, e comunque deve contenere la valutazione di impatto ambientale, le procedure di attuazione delle fasi successive, il programma finanziario, e tutti i sondaggi e le prospezioni atte a verificare l'effettiva realizzabilità delle opere.

4. Il consiglio comunale e il consiglio provinciale di Roma, il consiglio regionale del Lazio e la Commissione parlamentare entro 45 giorni si pronunciano nel merito dei piani di fattibilità, che vengono approvati dal comitato interistituzionale.

5. Ai fini della successiva definitiva approvazione dei progetti esecutivi da parte del comitato interistituzionale, i pareri delle amministrazioni pubbliche tenute ad esprimersi su tali progetti sono formulati contestualmente e motivatamente in un comitato pareri, la cui composizione e modalità di funzionamento sono regolate con successivi atti amministrativi.

6. Il consiglio comunale di Roma può in qualsiasi momento richiamare il progetto per le opportune verifiche e chiedere la sospensione dell'*iter* di attuazione del progetto esecutivo, con il conseguente ripristino delle condizioni previste nel piano di fattibilità approvato, qualora si riscontrino scostamenti e difformità. Analoga facoltà, relativamente alle loro specifiche competenze, è attribuita al consiglio provinciale di Roma e al consiglio regionale del Lazio.

ART. 6.

1. Allo scopo di realizzare la propria strategia per la capitale, lo Stato impegna specifici stanziamenti per un arco di tempo pluriennale.

2. Per la prima fase di interventi viene stanziata in bilancio una somma non inferiore a settemila miliardi in dieci anni, in aggiunta agli stanziamenti già previsti, a partire dal bilancio di previsione per il 1988. Lo stanziamento indicato è sottoposto a verifica annuale, in rapporto all'effettiva realizzazione dei progetti.

3. Le somme vengono assegnate alle strutture deputate alla realizzazione dei progetti, che ne rendono conto al comitato interistituzionale, alla Commissione parlamentare e agli altri organismi dei diversi livelli istituzionali.

ART. 7.

1. Lo Stato, al fine della realizzazione dei progetti per Roma capitale, rende disponibili a titolo gratuito le aree e gli edifici di proprietà demaniale.

2. Il comitato interistituzionale redige nel programma per Roma capitale l'elenco dei beni demaniali interessati ai progetti per la capitale. Anche in deroga alle norme vigenti, i beni demaniali e i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato sono dichiarati con decreto del Presidente della Repubblica non più utili ai fini della difesa nazionale e trasferiti al demanio del comune di Roma e dei comuni interessati, e contestualmente vincolati per l'attuazione dei progetti per Roma capitale.

3. L'area dell'ex aeroporto di Centocelle sita in Roma, appartenente al demanio dello Stato, è trasferita al comune di Roma con vincolo di destinazione per gli insediamenti pubblici ministeriali del sistema direzionale orientale (SDO).

ART. 8.

1. L'acquisizione delle aree e degli edifici necessari per la realizzazione del programma pluriennale, rientranti in apposita perimetrazione susseguente alla localizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, che non ricadono nella disciplina prevista dall'articolo 7, avviene fino all'approvazione della legge urbanistica di regola-

mentazione degli espropri, secondo i criteri stabiliti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

2. È sospesa, per gli interventi e le opere direttamente connesse con la funzione di capitale, la validità delle procedure di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 comporta la dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere da realizzare, nonché la revoca delle concessioni già rilasciate che non abbiano dato luogo a formale e sostanziale inizio dei lavori.

3. L'approvazione dei piani di fattibilità, con annessa perimetrazione delle aree, ha forza di variante al piano regolatore generale. Analogamente, l'indice di fabbricabilità può essere modificato in sede di approvazione del piano di fattibilità.

ART. 9.

1. Per la realizzazione del terzo centro direzionale, lo SDO, è costituita la società per azioni « Italia 2000 », a prevalente partecipazione pubblica, cui concorre il capitale privato e delle imprese cooperative fino alla quota del 45 per cento, che provvede in regime di concessione alla progettazione esecutiva, all'acquisizione delle aree e degli immobili, all'eventuale esecuzione delle opere e alla loro gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. L'atto costitutivo e lo statuto della società « Italia 2000 » non possono prevedere deroghe alle norme sulla costituzione dell'assemblea e sulla validità delle deliberazioni di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

3. La concessione è assentita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto viene approvata la convenzione che disciplina la concessione, nella quale tra l'altro si indicano le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree e la formulazione del programma di costruzione sulla base delle indicazioni del comitato interistitu-

zionale, in particolare per quanto concerne i termini di ultimazione delle opere. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultassero necessarie in corso d'opera sono autorizzate dal consiglio di amministrazione della società concessionaria.

4. Il mancato rispetto di una sola delle clausole che formano oggetto della convenzione costituisce causa per la rescissione della concessione.

5. La vigilanza sull'attività della società « Italia 2000 », come prevista dalla concessione, viene esercitata nell'ambito della segreteria tecnica di cui all'articolo 3, comma 3, con modalità che sono stabilite in sede di convenzione.

ART. 10.

1. Per l'anno 1987 è stanziata la somma di lire 25 miliardi, destinata alla progettazione esecutiva del sistema direzionale orientale e delle opere infrastrutturali e di viabilità connesse; per gli anni 1988 e 1989 è stanziata, rispettivamente, la somma di lire 875 miliardi e di 950 miliardi per dare avvio alla realizzazione di quanto previsto dal progetto esecutivo, in particolare per far fronte alle spese destinate agli espropri e alle opere di urbanizzazione.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1987, stimato in lire 170 miliardi, si fa fronte mediante riduzione di lire 170 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario a tal fine utilizzando corrispondente quota parte dell'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.